



Gruppo Carabinieri Forestale di Venezia - Nucleo CITES di Venezia



# ***Il traffico di cuccioli di cane***



***Ten. Col. Elisabetta TROPEA***



**Il traffico dei cuccioli è un vero e proprio business che movimentata circa 300 milioni di euro all'anno, legato al valore economico degli animali. Cuccioli dell'Est acquistati a circa 60 euro sono venduti a prezzi anche fino a 20 volte superiori**

**Ciò compensa ampiamente anche le perdite dovute all'alta mortalità dei cuccioli che si stima che sia intorno al 50% tra il trasporto e dopo l'arrivo in Italia.**



## SECONDO LA LAV

I cuccioli nascono in allevamenti a conduzione familiare o in vere “fabbriche di cuccioli”, strutture che ospitano decine o centinaia di fattrici per la riproduzione, stabulate in box piccolissimi con cibo solo per sopravvivere. In età tenerissima 30–40 giorni, i piccoli sono caricati su camion o furgoni e trasportati nel nostro Paese.



In questo squallido commercio di animali spesso manca il più banale controllo sanitario. Il precoce distacco dalla madre causa poi ai cuccioli traumi affettivi e problemi di salute. Privi delle difese immunitarie, i cuccioli possono contrarre malattie mortali, come il cimurro e la parvovirosi. Persino la rabbia, un pericolo anche per l'uomo.



## Reato a carattere transnazionale

**Legge 4 novembre 2010, n. 201** *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.*  
La nuova disciplina sanzionatoria codifica violazioni sia di natura penale che amministrativa.



## REATO DI TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI DA COMPAGNIA (articolo 4)

Il reato punisce chiunque al fine di procurare a sé o a altri un profitto:

- **reiteratamente o tramite attività organizzate, introduca nel territorio nazionale, cani e gatti privi di sistemi per l'Identificazione Individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, del passaporto Individuale (comma 1)**
- **trasporti, ceda o riceva a qualunque titolo cani e gatti introdotti nel territorio nazionale privi di sistemi per l'Identificazione Individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove previsto, del passaporto Individuale (comma 2)**

**Condizione generale per l'applicazione del reato:** fine di conseguire per sé o per altri un profitto.

**Condotte sanzionate:** introduzione, trasporto, cessione o ricezione

**Sanzione:** reclusione da 3 mesi a un anno e multa da 3.000 a 15.000 euro

**Aggravante:** la pena è aumentata se gli animali introdotti in violazione del comma 1 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria (comma 3)



Nel caso di **condanna o di patteggiamento** è sempre ordinata la **confisca dell'animale**, salvo che appartenga a persona estranea al reato ed è disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento. In caso di **recidiva** è disposta l'**interdizione** dall'esercizio delle suddette attività (comma 4)

Gli animali oggetto di **provvedimento di sequestro o di confisca** sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel Decreto del Ministero della Salute emanato ai sensi dell'art. 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale introdotto dalla legge n. 189 del 2004, che ne facciano richiesta (comma 5)

A seguito di **provvedimento definitivo di confisca** gli animali sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono stati affidati (comma 6).



## Gruppo Carabinieri Forestale di Venezia - Nucleo CITES di Venezia



### SANZIONI AMMINISTRATIVE Legge 4 dicembre 2010 n. 201

DESCRIZIONE ILLECITO	ARTICOLO VIOLATO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (Art. 16, Legge 689/1981)
Introduzione nel territorio nazionale di cani e gatti privi di sistema di identificazione individuale	Art. 5 comma 1	da €100 a €1.000 per ogni animale introdotto	€200 per ogni animale introdotto
Introduzione nel territorio nazionale di cani e gatti in violazione della legislazione vigente	Art. 5 comma 2	da €500 a €1.000 per ogni animale introdotto	€333,33 per ogni animale introdotto
Trasporto o cessione di cani e gatti introdotti nel territorio nazionale privi di sistema di identificazione individuale e/o in violazione della legislazione vigente	Art. 5 comma 3	da €500 a €1.000 per ogni animale introdotto	€333,33 per ogni animale introdotto

**Aggravante:** sanzione amministrativa da €1000 a €2000 (pagamento in misura ridotta €666,66) se gli animali di cui ai commi 1 - 2 - 3 sono di età accertata inferiore alle 12 settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria.





Gruppo Carabinieri Forestale di Venezia - Nucleo CITES di Venezia



# IPOSTESI TIPO DI TRAFFICO DI CUCCIOLI







## ORIGINE PRESUNTA ANIMALE DA COMPAGNIA STATO MEMBRO UE

*(Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia,  
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,  
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia,  
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,  
Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania,  
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)*



**PRIMA DELLA MOVIMENTAZIONE, IN ALCUNI CASI ANCOR  
PRIMA DI AVERE L'ANIMALE DISPONIBILE, I "SOGGETTI"  
**VENDITORI:****

**PROMUOVONO LA VENDITA DI CUCCIOLI DI PICCOLE TAGLIE,  
IDENTIFICANDOLI COME RAZZE PREGIATE UTILIZZANDO  
SITI NOTI DI VENDITA *ON—LINE* (ANNUNCI INSERITI  
DALL'ITALIA E NON, MAI SPECIFICANDO L'ORIGINE REALE  
DELL'ANIMALE ED UTILIZZANDO VARI NOMINATIVI)**

**GESTISCONO IL CONTATTO CON IL POTENZIALE CLIENTE  
CHE HA PREVENTIVAMENTE VISIONATO DELLE FOTO DEL  
CUCCIOLO (SPESSO FITTIZIE);**



**SULLA BASE DELLE RICHIESTE PROCEDONO ALL'ACQUISIZIONE DEI CUCCIOLI PRESSO PRIVATI, ALLEVAMENTI O PRESSO I MERCATI I "SOGGETTI" VENDITORI, COMPOSTI DA UN CITTADINO NON ITALIANO (CHE FORNISCE IL CUCCIOLO) E/O DA ALTRO SOGGETTO ITALIANO (CHE SPESSO MILLANTA COME PROPRIO L'ALLEVAMENTO DI ORIGINE), SI ATTIVANO PER INTRODURRE IN ITALIA I CUCCIOLI**



L'ANIMALE, **PRIMA DELLA MOVIMENTAZIONE INTRA-UE**, VIENE DOTATO DI PASSAPORTO, CONFORME AL MODELLO DI CUI ALL'ALLEGATO III, PARTE 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 577/2013, NONCHÈ DI MICROCHIP (**TALORA L'INOCULAZIONE DEL MICROCHIP AVVIENE IN ITALIA**)

**IL PASSAPORTO DI CORREDO RIPORTA TUTTI GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE, OVVERO VACCINAZIONI, FUSTELLA MICROCHIP, DATI PROPRIETARIO, ETC..**



**L'ANIMALE VIENE INTRODOTTO IN ITALIA  
UTILIZZANDO MEZZI DI TRASPORTO NON  
CONFORMI AI PRECETTI DI CUI AL REG. (CE)  
NR. 01/2005 E IN DIFFORMITÀ A QUANTO  
PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA DI  
SETTORE PER LE MOVIMENTAZIONI  
COMMERCIALI.**

**A QUESTO PUNTO SE NE PERDE LA REALE  
TRACCIABILITA'**



# CONSEGNA

## I° IPOTESI

- **LA CONSEGNA AVVIENE IN LUOGHI PUBBLICI, NORMALMENTE PARCHEGGI DI CENTRI COMMERCIALI O PRESSO LE USCITE AUTOSTRADALI DA PARTE DI SOGGETTI NON ITALIANI**
- **IL TRASPORTO AVVIENE IN AUTOVETURE PRIVATE O FURGONI TRASPORTO MERCI E PERSONE**
- **PAGAMENTO IN CONTANTI CON CONSEGNA PASSAPORTO O SENZA CONSEGNA DI ALCUN DOCUMENTO**



# CONSEGNA

## II° IPOTESI

**LA CONSEGNA AVVIENE IN LUOGO PRIVATO CON LA RASSICURAZIONE CHE L'ANIMALE PROVIENE DA UN PROPRIO ALLEVAMENTO IN ALTRO STATO MEMBRO UE;**

- **IL PAGAMENTO AVVIENE IN CONTANTI PER UNA CIFRA DI CIRCA 1/3 DEL PREZZO DI MERCATO;**
- **IL CUCCIOLO, SE ACCOMPAGNATO DAL PEDIGREE, VIENE CEDUTO AL DOPPIO DEL PREZZO DI VENDITA SOLITO;**
- **IL VENDITORE ITALIANO NON RISULTA IN ALCUN ATTO DI CESSIONE O DOCUMENTO DI CORREDO DELL'ANIMALE:**
- **IL CUCCIOLO VIENE CONSEGNATO CON IL SUO PASSAPORTO (*SPESSO RIPORTANTE LA FUSTELLA DI ALTRO MICROCHIP RISPETTO A QUELLO INOCULATO*), INTESTATO A SOGGETTO DI ALTRO STATO MEMBRO UE;**
- **PER LA SUCCESSIVA REGISTRAZIONE IN ANAGRAFE CANINA, VIENE FORNITA SCRITTURA PRIVATA (STAMPATA IN CICLOSTILE), CORREDATA DI COPIA DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEL CEDENTE (*NON ITALIANO E CORRISPONDENTE ALL'INTESTATARIO DEL PASSAPORTO*), CHE SARA' COMPILATA NELLE PARTI MANCANTI DAL NUOVO PROPRIETARIO.-**





## ETA' E PATOLOGIA

Il cucciolo di cane, oggetto della transazione illegale, viene introdotto in Italia da altro Stato membro UE:

- con documentazione di corredo che, complice il veterinario compilatore, riporta delle attestazioni false, con particolare riferimento all'età (ovvero l'animale è più giovane rispetto a quanto documentato), vaccinazioni effettuate, etc..
- già affetto, nella maggior parte di casi, da: *Giardiasi, Parvovirosi Cimurro*
- potenzialmente portatore di *Rabbia* (**in quanto attestata falsamente la vaccinazione sul passaporto di corredo**) anche in relazione ai futuri spostamenti extranazionali



## ...E INOLTRE...

- Associazione a delinquere
  - **Ricettazione**
  - Uccisione di animali
  - **Maltrattamento di animali**
- Frode nell'esercizio del commercio
  - Truffa
- **Esercizio abusivo della professione medico veterinaria**
  - Falsità ideologica e/o materiale



## AL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE ANAGRAFICA

- IL PASSAPORTO RIPORTA, COME ALTRO PROPRIETARIO RISPETTO AL PRIMO, IL NOME DEL SOGGETTO ITALIANO, COSI' PRESUPPONENDO CHE L'ANIMALE SIA STATO ACQUISTATO E RITIRATO DIRETTAMENTE PRESSO LO STATO DI PROVENIENZA O ACQUISTATO A DISTANZA
- DIVERSAMENTE DALLA CASISTICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE, IL CUCCIOLO E' DA RITENERE INTRODOTTO IN ITALIA CON UNA MOVIMENTAZIONE A CARATTERE NON COMMERCIALE E COME TALE, AI SENSI ART. 3 REG. (UE) NR. 576/2013), NON SE NE PUO' CEDERE LA PROPRIETA'
- L'IMPIEGATO O CHI PROCEDE ALLA REGISTRAZIONE (INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO) CHE RICEVE LA DOCUMENTAZIONE, RILEVANDO DELLE INCOGRUENZE AFFERENTI IL PASSAGGIO DI PROPRIETA' DELL'ANIMALE, SI ATTIVA PERCHE' SI PROCEDA AD EVENTUALI ACCERTAMENTI DI POLIZIA VETERINARIA E/O PREVISTI DALL'ART. 331 DEL C.P.P.



# E IL MEDICO VETERINARIO LIBERO PROFESSIONISTA?

## CODICE DEONTOLOGICO PER MEDICI VETERINARI

### Art. 1

Il Medico Veterinario svolge la propria attività professionale al servizio della collettività e a tutela della salute pubblica. In particolare, dedica la sua opera:

...omissis...

**alla promozione del rispetto degli animali e del loro benessere in  
quanto esseri senzienti;**

...omissis...



## CODICE DEONTOLOGICO PER MEDICI VETERINARI

### DOVERI DEL MEDICO VETERINARIO

Art. 9

**Comportamento secondo scienza e coscienza** - L'esercizio della professione del Medico Veterinario deve ispirarsi a scienza e coscienza.

*...omissis...*

Art. 11

**Doveri di lealtà e correttezza** - Il Medico Veterinario deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza



# COSA SI RISCHIA?

## CODICE DEONTOLOGICO PER MEDICI VETERINARI

Art. 8

Inosservanza

*L'inosservanza o l'ignoranza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice Deontologico costituisce abuso o mancanza nell'esercizio della professione o fatto disdicevole al decoro professionale, perseguibile disciplinarmente ai sensi delle vigenti Leggi.-*



# COSA SI RISCHIA?

## Art. 365 codice penale

### Omissione di referto

*Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'articolo 361 è punito con la multa fino a euro 516.*

...omissis...





Gruppo Carabinieri Forestale di Venezia - Nucleo CITES di Venezia



# *In loro difesa*



*Il 13 dicembre 2007, con il Trattato di Lisbona, l'Unione Europea ha, inoltre, riconosciuto la natura degli animali quali esseri senzienti*